



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02 - 02 - 2015

IL DIRIGENTE

## Relazione al progetto di Legge Costituzionale

### "Riforma delle Istituzioni democratiche della Repubblica di San Marino"

Spettabili membri del Consiglio Grande e Generale,

la presente proposta di legge è la norma di raccordo del pacchetto di riforme costituzionali necessarie per coordinare tra loro le norme esistenti con l'obiettivo di snellire i lavori del Consiglio Grande e Generale, garantire piena operatività a chi si impegna in politica e promuovere un risparmio di all'incirca 1,5 milioni di euro l'anno.

Con la presente proposta si realizza un testo unico riguardante le istituzioni democratiche del nostro paese, che rende facilmente accessibili ad ogni cittadino e ad ogni potenziale investitore le norme che regolamentano le stesse.

Si introducono inoltre significative riforme delle stesse istituzioni, tese a rendere più snella e più professionale l'attività politica.

Le maggiori modifiche nel dettaglio:

Art.1) I Capitani Reggenti sono sempre di garanzia.

Art.2) Il Consiglio Grande e Generale è composto di 30 membri.

Art.3) Il Congresso di Stato è composto da un massimo di 7 Segretari di Stato.

Art.7) Si stabilisce in un'unica norma il compenso dei Capitani Reggenti, pari al salario medio territoriale aumentato del 20% ed esente dall'IGR, corrisposto per 7 mensilità. Se il Capitano Reggente è lavoratore autonomo o libero professionista, percepisce un ulteriore compenso pari al salario medio territoriale. Viene inoltre dimezzato il fondo autonomo della Reggenza. Questo rende possibile abrogare numerose norme che al momento individuano le modalità di elargizione di tale compenso.

Art.8) Si stabilisce l'ammontare dei gettoni consiliari, superando il tal modo le riduzioni straordinarie accumulate negli anni. Inoltre si stabilisce che tutti i consiglieri godranno di permessi non retribuiti per le assenze dal lavoro. In tal modo si risparmieranno mensilmente cifre significative, che verranno utilizzate a titolo di rimborso per i datori di lavoro privati con dipendenti membri del Consiglio Grande e Generale secondo i limiti chiariti nell'articolo.

Art.9) Si introduce la professione consiliare in via esclusiva, il cui compenso è pari al salario medio territoriale aumentato del 20%, per un terzo connesso alle effettive presenze alle sessioni consiliari.

Art.10) Si diminuiscono significativamente gli importi dei vitalizi per ex consiliari.

Art.11) Si stabilisce in un'unica norma il compenso dei Segretari di Stato, pari a €4.500,00 lordi rivalutati annualmente. Si stabilisce inoltre (ex.art.2 della L.5/1981) che ogni Segretario possa assumere un addetto e un segretario particolare, i cui stipendi sono rispettivamente stabiliti in €2.000,00 e €2.800,00 lordi.

Art.13) Si introduce il limite massimo di 13 anni, anche non continuativi, per i membri del



Consiglio Grande e Generale, dopodiché il consigliere non è più eleggibile per dieci anni.

Art.15) Il finanziamento ai partiti viene ridotto dal 2,5x1000 al 1,8x1000 delle entrate del bilancio. Viene ridotto a due il numero minimo dei consiglieri per ogni gruppo (diminuzione dettata dal dimezzamento del numero dei consiglieri) e ridotto a €10.000 il finanziamento per liste che abbiano un solo consigliere (modifica dell'art.2 e abrogazione dell'art.5 della L.170/2005)

Art.16) Vengono qua ricondotte tutte le indicazioni relative al distacco di lavoratori presso i gruppi consiliari, accorpendo gli articoli 3, 4, 5 e 8 della Legge 5/1981, successivamente abrogata.

Art.17) vengono abolite le commissioni consiliari permanenti (abrogazione degli articoli da 1 a 30 della L.42/1995 e degli articoli 1 e 2 della L.Q. 2/2006), e introdotte alcune norme disperse (ad esempio gli articoli 6 e 8 della Legge 5/1981) che permettono l'abrogazione complessiva di altre leggi.

Art.19) Entrata in vigore dalla XXIX legislatura.